

**DELIBERAZIONE 10 NOVEMBRE 2017**  
**740/2017/E/EEL**

**APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI VERIFICHE ISPETTIVE NEI CONFRONTI DI**  
**IMPRESE ESERCENTI L'ATTIVITÀ DI VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA E L'ATTIVITÀ DI**  
**DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, IN MATERIA DI ADEMPIMENTI CONNESSI**  
**ALL'UTILIZZO DEL SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS**  
**E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 10 novembre 2017

**VISTI:**

- l'articolo 2, comma 12, lettera g) e comma 22, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- la legge 13 agosto 2010, n. 129 (di seguito: legge 129/10);
- il decreto legge 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (di seguito: legge 27/12);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 22 dicembre 2016, 769/2016/A, con cui l'Autorità ha approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio 1 gennaio 2017 – 31 dicembre 2017
- il vigente Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l'Autorità e la Guardia di Finanza (di seguito: Protocollo di Intesa).

**CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 2, comma 12, lettera g, della legge 481/95, prevede, tra l'altro, che l'Autorità controlli lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili;
- l'articolo 2, comma 22, della legge 481/95, prevede che le imprese siano tenute a fornire all'Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni;
- la legge 129/10 ha previsto l'istituzione di un Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII o Sistema) presso l'Acquirente Unico (di seguito: Gestore del SII), per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas naturale, basato su una banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali;
- la legge 27/12 ha previsto che tale Sistema sia finalizzato anche alla gestione delle informazioni relative ai consumi di energia elettrica e di gas e che, pertanto, la banca dati del SII, il Registro Centrale Ufficiale, raccolga, oltre alle informazioni

sui punti di prelievo ed ai dati identificativi dei clienti finali, anche i dati sulle relative misure dei consumi di energia elettrica e di gas;

- la disciplina del SII, stratificatasi nel corso degli anni con una serie di provvedimenti atti a regolare i vari processi correntemente gestiti nel tramite dello stesso, prevede che il Gestore del SII supporti l'Autorità nella definizione di specifiche tecniche e modalità operative di dettaglio che costituiscono parte integrante degli obblighi cui sono vincolati i soggetti regolati nell'utilizzo del medesimo;
- il Gestore del SII supporta, altresì, l'Autorità inviando, a cadenze prestabilite, relazioni puntuali sull'andamento dell'uso del SII, in relazione ai vari processi ed attività da questo gestiti;
- nell'ambito dei rapporti di monitoraggio del SII, sono emersi casi di possibile mancato rispetto degli adempimenti previsti dalla disciplina per alcuni esercenti la vendita;
- inoltre, agli Uffici dell'Autorità sono giunte segnalazioni di condotte improprie da parte di alcuni distributori rispetto agli obblighi regolatori relativi all'uso del SII, in particolare quelli connessi alla messa a disposizione dei dati di misura.

**RITENUTO CHE:**

- sia opportuno procedere al controllo del rispetto degli adempimenti nell'uso del SII tramite verifiche ispettive presso un esercente la vendita di energia elettrica e presso un'impresa di distribuzione di energia elettrica

**DELIBERA**

1. di approvare il programma di 2 (due) verifiche ispettive, da attuare entro il 31 marzo 2018, nei confronti di un'impresa esercente l'attività di vendita di energia elettrica e di un'impresa esercente l'attività di distribuzione di energia elettrica, secondo le modalità definite nel documento "Verifiche ispettive nei confronti di imprese esercenti l'attività di vendita di energia elettrica e l'attività di distribuzione di energia elettrica in materia di adempimenti connessi all'uso del Sistema Informativo Integrato: oggetto e modalità di effettuazione" allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale (*Allegato A*);
2. di disporre che le singole operazioni ispettive, di cui al punto 1, siano effettuate congiuntamente o disgiuntamente, da personale dell'Autorità e da militari del Nucleo Speciale per l'energia e il sistema idrico della Guardia di Finanza, nel quadro del vigente Protocollo di Intesa, previa notifica, con preavviso non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi, al singolo esercente interessato di un avviso recante l'indicazione del giorno e dell'ora in cui saranno effettuate le operazioni ispettive;
3. di notificare il presente provvedimento agli esercenti interessati mediante invio con Posta Elettronica Certificata (PEC);

4. di dare mandato al Direttore della Direzione Accountability e Enforcement dell'Autorità di trasmettere il presente provvedimento al Nucleo Speciale per l'energia e il sistema idrico della Guardia di Finanza e di provvedere affinché siano inviate le lettere di richiesta, di cui all'articolo 5, del Protocollo di Intesa e gli avvisi, di cui al precedente punto 2;
5. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa complessiva prevista per la Guardia di Finanza, a valere sul codice conto U.1.03.02.11.000 – Prestazioni professionali e specialistiche del bilancio di previsione dell'Autorità per l'esercizio 1 gennaio - 31 dicembre 2017;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

10 novembre 2017

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*